

## 15.4 Procedimento sanzionatorio presso la RTS

### Indice:

- a. Introduzione
- b. Le fasi del procedimento amministrativo sanzionatorio
- c. Normativa di riferimento

Il procedimento amministrativo sanzionatorio in materia di antiriciclaggio presso la RTS si apre a seguito della segnalazione dell'infrazione da parte dei **soggetti obbligati alla segnalazione dell'infrazione al M.E.F.**, ovvero prosegue dalla fase **Istruttoria** fino al termine del procedimento, qualora sia conseguente a contestazioni già notificate da parte delle altre Autorità competenti in materia.

### *a. Introduzione*

In virtù dell'art.51, comma 1 del D.Lgs. 231/2007 i **soggetti obbligati alla segnalazione dell'infrazione al M.E.F.**, quando hanno notizia di violazione delle disposizioni di cui all'articolo 49, commi 1, 5, 6, 7, 12, 13 e 14, e all'articolo 50, ne riferiscono entro trenta giorni al Ministero dell'Economia e delle Finanze, e per esso alle RTS competenti per territorio. Nel momento in cui l'ufficio riceve tale segnalazione si apre il cosiddetto procedimento amministrativo sanzionatorio.

### *b. Le fasi del procedimento amministrativo sanzionatorio*

Si elencano qui di seguito sinteticamente le fasi previste dal procedimento sanzionatorio presso le RTS, rinviando il dettaglio delle procedure previste, nelle singole schede dedicate:

#### **I Fase: LA CONTESTAZIONE**

A seguito del ricevimento della segnalazione da parte dei soggetti obbligati, privati o istituzionali (per es. Banche o Agenzia delle Entrate) il Nucleo Antiriciclaggio presso la RTS, se la valuta completa e procedibile, provvede a redigere una lettera di contestazione redatta ai sensi della L. 689/1981, **notificandola**, entro il **termine di decadenza**:

- all'autore della violazione e alle persone che hanno **concorso** nella violazione, ai sensi dell'art.5 della L. 689/1981;
- ai soggetti tenuti **in solido** con l'autore della violazione al pagamento della somma dovuta a titolo di sanzione, ai sensi dell'art.6 della L. 689/1981.

Per alcune violazioni della normativa antiriciclaggio è possibile avvalersi del **pagamento in misura ridotta** previsto dall'art.16 della L. 689/1981.

La **UIF**, le Autorità di vigilanza di settore, le amministrazioni interessate, la Guardia di Finanza e la DIA provvedono direttamente alla contestazione delle violazioni indicate agli artt.57 e 58 del D.Lgs. 231/2007, accertate in relazione ai loro compiti e nei limiti delle loro attribuzioni.

Per l'irrogazione delle sanzioni previste dagli artt.57 e 58, provvede, invece, esclusivamente il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con proprio decreto. Le sanzioni di cui all'art.58 del D.Lgs. 231/2007, a decorrere dal 1° settembre 2011, sono applicate attraverso gli uffici territoriali del MEF, cioè le RTS. Pertanto le RTS ricevono notizia delle contestazioni effettuate dalle Autorità sopra riportate, per le violazioni indicate all'art.58 del D.Lgs. 231/2007, per il seguito di competenza nel relativo procedimento amministrativo sanzionatorio.

#### **II Fase: L'ISTRUTTORIA**

Entro il termine di trenta giorni dalla **notifica** della contestazione da parte della RTS o delle altre Autorità competenti, il soggetto interessato può far pervenire degli **scritti difensivi** e può chiedere di essere ricevuto in **audizione** dalla RTS **competente territorialmente**.

Di tali elementi si dovrà tener conto nella valutazione della posizione dell'incolpato prima di procedere all'emissione dell'**ordinanza ingiunzione**.

### **III Fase: L'ORDINANZA INGIUNZIONE**

In questa fase si procede a decretare una delle seguenti situazioni:

- la sanzione,
- il proscioglimento nel merito,
- l'archiviazione per motivi procedurali (es. **decadenza**, **prescrizione** o decesso dell'incolpato),

fornendo congrua ed esaustiva motivazione.

Nel caso in cui si debba procedere a sanzionare l'incolpato, viene determinato l'ammontare della sanzione amministrativa pecuniaria e ne viene ingiunto il pagamento con l'emissione di un provvedimento Direttoriale motivato che deve essere **notificato** entro il **termine di prescrizione** del reato.

Quando la singola violazione supera i 250.000 euro, il decreto viene redatto solo dopo aver ottenuto il **parere della Commissione consultiva per le infrazioni valutarie ed antiriciclaggio**, obbligatorio (ma non vincolante) ai sensi dell'art.60 del D.Lgs. 231/2007.

### **IV Fase: L'ESECUZIONE E L'ISCRIZIONE A RUOLO**

L'ordinanza ingiunzione è un titolo esecutivo.

I provvedimenti con i quali sono state irrogate le sanzioni amministrative pecuniarie sono comunicati con modalità telematiche alle Autorità di vigilanza, alla **UIF** e agli ordini professionali per le iniziative di rispettiva competenza, mentre le informazioni e i dati relativi ai soggetti nei cui confronti è stato emanato provvedimento sanzionatorio definitivo sono conservati nel sistema informativo della Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (**UIF**) per un periodo di dieci anni.

L'interessato, entro trenta giorni (sessanta per i residenti all'estero) dalla data di notifica del decreto, può eseguire il pagamento dell'importo della sanzione pecuniaria inflitta, con l'aggiunta di una somma dovuta a titolo di spese del procedimento; in caso di inottemperanza si passa alla fase della riscossione coattiva, con l'attivazione della procedura prevista per la formazione dei ruoli.

### **V Fase: IL CONTENZIOSO**

Avverso il decreto sanzionatorio l'incolpato, entro 30 giorni (60 se risiede all'estero) dalla data di notifica del decreto, può proporre ricorso in **opposizione**, dinanzi al Tribunale del luogo in cui è stata commessa la violazione.

L'amministrazione, allora, si costituirà nel processo redigendo una comparsa di costituzione e risposta, alla quale allegherà tutti gli atti utili per giustificare la propria posizione.

#### ***c. Normativa di riferimento***

- ✓ L. 689/1981
- ✓ D.Lgs. 231/2007
- ✓ Circolare Interdipartimentale n.2 del 16/01/2012 della RGS – IGF e del DT – Direzione V